

# Movimenti di terreno che non comportano cambiamenti di destinazione d'uso

---

I movimenti di terreno che **non comportano cambiamenti di destinazione d'uso** devono essere sottoposti all'autorizzazione dell'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 65 del R.r. n. 7/2002.

Gli **interventi autorizzati** devono essere effettuati sulla base di un **progetto di intervento**, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione.

Fanno parte del progetto di intervento:

- relazione tecnica che contenga la descrizione della morfologia del terreno, del tipo e modalità di lavoro e dei movimenti di terra ed indichi le eventuali opere ed accorgimenti tecnici necessari ad evitare frane ed erosioni la localizzazione e stoccaggio provvisorio e definitivo dell'eventuale terreno di risulta
- relazione geologica che definisca in particolare il livello di pericolosità idrogeologica prima e dopo l'intervento
- corografia con ubicazione dell'area su carta topografica in scala 1:25.000
- ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000
- planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della superficie di intervento
- elaborati progettuali con sezioni di sbancamento e riporto che evidenzino l'andamento del profilo del terreno allo stato attuale e allo stato di progetto, prolungate per almeno venti metri a monte e a valle dell'area interessata dall'intervento

Per i **mancati adempimenti** previsti dal progetto di intervento autorizzato o per l'esecuzione dei lavori senza la prescritta autorizzazione viene applicata la **sanzione amministrativa** di cui all'articolo 48, comma 11, della L.r. n. 28/2001.

Art. 64 del R.r. n. 7/2002 - È consentita la realizzazione di **operazioni di piccola entità** che non modificano in modo permanente lo stato del suolo, che non pregiudicano il ripristino della vegetazione e che comunque non determinano mutamento di destinazione.

Sono considerate **operazioni di piccola entità**:

- modifiche architettoniche di fabbricati quale realizzazione di volumi non abitativi
- impianti a rete e recinzioni realizzati con infissione di pali che non



# Movimenti di terreno che non comportano cambiamenti di destinazione

---

interessano fossi e che non comportano il taglio di alberi  
posa in opera di segnaletica stradale e cartellonistica pubblicitaria e di  
barriere stradali  
messa a dimora di piante.

Per la realizzazione di **interventi di piccola entità** che non modificano in modo permanente lo stato del suolo, che non pregiudicano il ripristino della vegetazione e che comunque non determinano mutamento di destinazione deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme all'*allegato H (COMUNICAZIONE DI INTERVENTO)* del R.r. n. 7/2002, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 65.

Sono considerati **interventi di piccola entità**:

- interventi di scavo che hanno contemporaneamente una profondità non superiore a 0,5 metri ed una estensione non superiore a trenta metri quadrati
- modeste opere edilizie quali: cordoli, recinzioni che comportano muri di sostegno, movimentazioni in lastre per percorsi pedonali di accesso ad abitazioni autorizzate, pavimentazioni che non comportano impermeabilizzazione del suolo, piccole tettoie con opere fondali superficiali
- impianti a rete interni al lotto in cui insiste una abitazione autorizzata, compresi pozzetti che comportino scavi di profondità non superiore a 0,5 metri, purché non ricadenti in bosco
- opere di sistemazione idraulica-forestale con tecniche di ingegneria naturalistica atte al rinverdimento che non comportano scavi di profondità superiore a 0,5 metri
- livellamento dei terreni soggetti a periodica lavorazione, purché interessi uno spessore massimo di 0,5 m, non venga aumentata la pendenza media del terreno e non siano create aree di ristagno delle acque
- chiusura di falle o fratture negli argini
- reti di adduzione idrica realizzati su pascoli e terreni agricoli a fini zootecnici con una profondità massima di 0,5 metri
- impianti di irrigazione realizzati su terreni agricoli aventi pendenza media non superiore al 15%
- messa in sicurezza di versanti instabili con la posa in opera di reti paramassi per pubblica incolumità comprensiva del taglio della vegetazione presente ed il disaggio di massi e pietre

Nel caso di interventi eseguiti, nell'ambito dei limiti di cui ai commi precedenti, in difformità alla comunicazione o senza la prescritta comunicazione viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 12, della l.r. 28/2001.



# Movimenti di terreno che non comportano cambiamenti di

---

Per gli interventi che superano i limiti di cui al comma 2, oltre alla sanzione di cui al precedente comma 3, viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

lr28\_2001.pdf

regolamento\_072002\_lr282001.pdf

La **modulistica** per la richiesta di autorizzazione per il vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 28/2001, REGOLAMENTO N° 11 DEL 16/07/2012, è disponibile presso le sedi dell'Ente, lo Sportello del Cittadino di Spoleto, i Telecentri SIM della Comunità montana e la puoi scaricare facilmente da questa pagina e dalla pagina dei downloads.

- Richiesta-autorizzazione-vincolo-Idrogeologico\_ORIGINALE\_2012.pdf
- ALLEGATO-H-COMUNICAZIONE-INTERVENTO-L-R-2801REGOLAMENTO-N-11\_2012\_ORIGINALE.pdf

**Settore competente:** Settore vincolo idrogeologico

- Responsabile: dott. geol. Antonio Nini (email [antonio.nini@montimartaniseranosubasio.it](mailto:antonio.nini@montimartaniseranosubasio.it))
- Giorgio Piermatti (email [giorgio.piermatti@montimartaniseranosubasio.it](mailto:giorgio.piermatti@montimartaniseranosubasio.it))
- Mauro Bianchini (email [mauro.bianchini@montimartaniseranosubasio.it](mailto:mauro.bianchini@montimartaniseranosubasio.it))
- Antonietta Minni (email [antonietta.minni@montimartaniseranosubasio.it](mailto:antonietta.minni@montimartaniseranosubasio.it))
- per comunicazioni telefoniche 0742 751918 (diretto ufficio Responsabile)
- fax 0742751937 (fax sede legale di Valtopina)

